

# Assicurazione danni in seguito a terrorismo per rischi importanti e rischi speciali

## Condizioni complementari

Edizione 2010

---

### Copertura assicurativa

Per quanto le presenti condizioni complementari non dispongono altrimenti, valgono le disposizioni delle condizioni contrattuali

### Eventi e danni assicurati

#### T1

Sono assicurati nell'ambito dei limiti di prestazioni convenute nel contratto d'assicurazione danni dovuti al terrorismo in seguito a

- incendio
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale)
- esplosione
- caduta ed atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali e loro parti

che sono dovuti direttamente o indirettamente al terrorismo

#### T2

Per l'assicurazione stabile e reddito locativo, le disposizioni delle presenti condizioni complementari sono valide soltanto per stabili per quali è stata convenuta una copertura danni dovuti al terrorismo sulla base di una convenzione particolare

#### T3

### Definizione terrorismo

È considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa o ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali

Non sono considerati come terrorismo i disordini interni. Come tali valgono violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti come pure danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni

#### T4

### Definizione dell'evento

Costituiscono un sinistro tutti gli eventi che si manifestano entro 72 ore dopo la prima causa o sono da ricondurre alla stessa intenzione

### Franchigia

#### T5

Se nel contratto d'assicurazione non è stato concordato altrimenti lo stipulante deve sopportare per ogni evento le seguenti franchigie

**Assicurazione beni mobili, stabili e reddito locativo**  
L'1% della somma d'assicurazione terrorismo

**Assicurazione ricavo d'esercizio e spese supplementari**  
I danni che avvengono entro i primi 7 giorni lavorativi

### Disdetta

#### T6

Questa copertura può essere disdetta in ogni tempo da ambedue le parti contrattuali. La garanzia cessa 14 giorni dopo ricezione della disdetta

---

### Rischi e danni non assicurati

#### T10

Danni a cose fuori dai limiti della Svizzera e del Principato del Liechtenstein come pure danni (danno materiale) quali eventi avvenuti fuori della Svizzera ed dal Principato del Liechtenstein

#### T11

→ aeromobili

→ veicoli nautici, locomotive e materiale rotabile, veicoli a motore muniti di tar-ghe. Questa esclusione non è valida per i veicoli di appartenenza dello stipulante che si trovano al momento del sinistro nei luoghi d'assicurazione menzionati

→ cose che si trovano in fase di trasporto

#### T12

Danni in seguito a furto, saccheggio, scomparsa misteriosa e la perdita non provata (anche se in seguito a un danno terrorismo assicurato)

**T13**

Danni in seguito a contaminazione (infestazione, avvelenamento, interdizione e/o limitazione d'utilizzo di beni consecutivi agli effetti o all'emissione di sostanze chimiche e/o biologiche, ecc.)

Questa esclusione non è valida se

- queste sostanze sono utilizzate o depositate prima dell'avvenire del danno dallo stipulante, dagli assicurati o da terzi ai fini di produzione o trattamento di procedure tecniche al luogo di rischio, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
- prima dell'avvenire del sinistro queste sostanze facevano parte integrante di uno stabile assicurato o di uno stabile di terzi situato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

**T14**

Danni in seguito a

- eventi bellici
- violazione della neutralità
- rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni e delle misure che ne conseguono
- cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo, indipendentemente della loro causa
- acqua di laghi artificiali o di altri impianti idrici, indipendentemente della loro causa

**T15**

Nell'assicurazione ricavo d'esercizio e reddito locativo non sono assicurati

- i danni di ripercussione (danni d'interruzione dovuti a danni materiali in aziende di terzi) e pene convenzionali
- danni che subentrano dopo la durata di garanzia convenuta o dopo 24 mesi (indipendentemente se la somma d'assicurazione è stata esaurita)

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800  
Fax +41 58 285 90 73  
servizioclientela@baloise.ch

**La vostra sicurezza ci sta a cuore.**  
www.baloise.ch